

Webinar

Il ruolo ispettivo dell'ITL con riferimento alle modifiche introdotte dal DL 146/2021, conv. in L 215/2021, in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale

Fonti

- ▶ Art. 13, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215
- ▶ Circolare INL n. 3/2021

Art. 13, D.Lgs. n. 81/2008

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta

- ▶ dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio,
- ▶ dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro
- ▶ e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Art. 13, D.Lgs. N. 81/2008

E' stato attribuito anche all'Ispettorato nazionale del lavoro, al pari delle AA.SS.LL.

- ▶ il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica indipendentemente dal settore di intervento
- ▶ Il potere di svolgere i dovuti accertamenti adottando i relativi provvedimenti di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994

La sospensione dell'attività imprenditoriale

Fonti

- ▶ Art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215
- ▶ Circolare Ministero del Lavoro, n. 33/2009
- ▶ Circolare INL n. 3/2021
- ▶ Circolare INL n. 4/2021
- ▶ Nota INL n. 151 del 02/02/2022

Finalità

Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ha il solo scopo di garantire il diritto costituzionale alla salute ed alla integrità psico-fisica dei lavoratori (*«al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare»*: art. 14, primo periodo)

Ambito applicativo

Il provvedimento è adottato, nell'unità produttiva ispezionata, quando:

- ▶ si riscontri che **almeno il 10 per cento** dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero risulta inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa
- ▶ si riscontrino gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, di cui **all'allegato I** della legge, a prescindere dal settore di intervento

Sospensione per lavoro nero

Oggetto del provvedimento di sospensione

La sospensione dell'attività riguarda unicamente quelle realtà lavorative organizzate in forma imprenditoriale, ai sensi degli articoli 2082 e 2083, c.c.

Condizioni

Gli organi di vigilanza adottano

- ▶ A differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la “possibilità” di adottare il provvedimento di sospensione, attualmente **non è prevista alcuna forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione**
- ▶ La percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata **sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo**

Condizioni

In ogni caso di sospensione

- ▶ gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo
- ▶ ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta
- ▶ salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità

Condizioni

- ▶ In quest'ultimo caso il provvedimento di sospensione può avere effetto immediato

Sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Allegato I

In generale....

Ai fini della sospensione

- ▶ Il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate
- ▶ Sarà sufficiente l'accertamento di una delle violazioni contenute nell'Allegato I per consentire l'adozione del provvedimento

Fattispecie	Accertamenti da effettuare	Somma aggiuntiva
1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Accertare la mancata elaborazione del DVR. Dovrà essere successivamente adottata la prescrizione - (art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994) - (eccetto per aziende per le quali è previsto il solo arresto - es centrali termoelettriche, aziende soggette a rischi biologici, aziende sottoposte a direttiva Seveso)	Euro 2.500
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Accertare l'omessa redazione del PEE, in violazione di quanto previsto dall'art. art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. Dovrà essere successivamente adottata la prescrizione (art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994)	Euro 2.500
3. Mancata formazione ed addestramento **	Verificare, dalla documentazione esibita, la mancata partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all'addestramento (es.: utilizzo di attrezzatura da lavoro, utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell'udito, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi, formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi). Dovrà essere successivamente adottata la prescrizione (art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994), il cui adempimento sarà attestato solo al completamento della formazione e addestramento**	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Verificare la mancata costituzione del SPP e la mancata nomina del RSPP, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. b, del d.lgs. n. 81/2008, ovvero la mancata assunzione dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Dovrà essere successivamente adottata la prescrizione (art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994)	Euro 3.000
5. Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)	Verificare la mancata elaborazione del POS, ai sensi dell'art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008 (che può desumersi anche dal mancato invio al coordinatore o all'impresa affidataria del POS). Dovrà essere successivamente adottata la prescrizione (art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994)	Euro 2.500

ALLEGATO I

Fattispecie	Accertamenti da effettuare	Somma aggiuntiva
6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto **	Verificare (anche con l'acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) la mancata fornitura al lavoratore dei DPI contro le cadute dall'alto (è esclusa l'ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati). Dovrà essere successivamente adottata la prescrizione (art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994)**	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto	Accertare che le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Dovrà essere successivamente adottata la prescrizione (art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994)	Euro 3.000
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Accertare che le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto di quanto evidenziato nella relazione tecnica di consistenza del terreno. Dovrà essere successivamente adottata la prescrizione (art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994)	Euro 3.000
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Trattasi di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Dovrà essere successivamente adottata la prescrizione (art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994)	Euro 3.000
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Trattasi di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Dovrà essere successivamente adottata la prescrizione (art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994)	Euro 3.000

ALLEGATO I

Fattispecie	Accertamenti da effettuare	Somma aggiuntiva
11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Accertare l'assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento. Dovrà essere successivamente adottata la prescrizione (art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994)	Euro 3.000
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Accertare che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica	Euro 3.000
12 bis. Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Accertare la mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Euro 3.000

Allegato I

Casi n. 3 e 6

**** E' una soluzione alternativa che comporta l'adozione del provvedimento di sospensione *“dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I”*.**

Pertanto, questa tipologia di sospensione ricorre solo quando le violazioni concernenti la formazione, l'addestramento o la mancata fornitura di DPI non siano accompagnate da altre violazioni utili all'adozione della sospensione

Ciò comporta l'impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà l'adempimento alla prescrizione impartita. **Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l'obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione**

ESCLUSIONI

Il provvedimento di sospensione non si applica (elenco non esaustivo)

- ▶ Alle micro-impresе, ovvero qualora si riscontri che il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa

Affinché si abbia una micro-impresa, occorre tenere in considerazione

- ▶ Il numero dei lavoratori, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale (lavoratore subordinato, autonomo, collaboratore familiare, socio lavoratore, etc.)
- ▶ Il numero dei dipendenti globalmente in forza alla ditta e non solo quelli trovati intenti al lavoro presso l'unità produttiva ispezionata

Gli effetti del provvedimento di sospensione

- ▶ Il provvedimento di sospensione circoscrive i suoi effetti alla singola unità produttiva intesa come «stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale» (singola filiale, unità produttiva e non altre filiali o l'intera struttura dell'impresa)
- ▶ Anche per i cantieri edili, la sospensione riguarderà il singolo cantiere oggetto di controlli e non altri cantieri gestiti dalla medesima impresa

Revoca del provvedimento di sospensione

La revoca ha efficacia *ex nunc*, quindi la sospensione spiegherà i suoi effetti fino a quando non venga eliminata verificandosi le seguenti ipotesi

- ▶ Regolarizzazione dei lavoratori trovati in nero
- ▶ Accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- ▶ Pagamento della somma aggiuntiva determinata in maniera differente a secondo che trattasi di lavoro nero o di violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all'allegato I

Revoca del provvedimento di sospensione

LAVORO NERO

- ▶ Pagamento della somma aggiuntiva pari ad € 2.500 fino a cinque lavoratori irregolari ovvero pari a € 5.000 qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari e così suddiviso:
- ▶ € 1.750 codice tributo 698T ed € 750 codice tributo 79AT (fino a 5 lavoratori irregolari);
- ▶ € 3.500 codice tributo 698T ed € 1.500 codice tributo 79AT (impiego di più di 5 lavoratori irregolari)

Revoca del provvedimento di sospensione

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (ALLEGATO I)

- ▶ Pagamento della somma aggiuntiva pari all'importo (o agli importi se trattasi di più violazioni) della somma indicata in allegato I e così suddiviso:
- ▶ Il 70% dell'importo da versare al codice tributo 698T; il 30% da versare al codice tributo 79AT

Revoca del provvedimento di sospensione

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (ALLEGATO I) E LAVORO NERO

Laddove siano state riscontrate più violazioni - concernenti le fattispecie indicate nell'Allegato I e/o l'impiego di lavoratori "in nero" - l'**importo utile alla revoca** sarà dato

- ▶ dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui all'Allegato I
- ▶ e/o di quanto indicato dalla normativa in relazione all'impiego di lavoratori irregolari

La revoca del provvedimento con pagamento rateale

- ▶ E' prevista la possibilità, per l'imprenditore sospeso, di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione con il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta, ovvero (LAVORO NERO)
- ▶ € 500,00 (20% di € 2.500,00), nel caso di sospensione per lavoro nero fino a 5 lavoratori irregolari, da versare con la seguente codifica: € 350,00 con cod. trib. 698T ed € 150,00 con cod. trib. 79AT
- ▶ € 1.000,00 (20% di € 5.000,00), nel caso di sospensione per l'impiego di più di 5 lavoratori irregolari, da versare con la seguente codifica: € 700 codice tributo 698T ed € 300 codice tributo 79AT

La revoca del provvedimento con pagamento rateale

- ▶ E' prevista la possibilità, per l'imprenditore sospeso, di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione con il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta, ovvero (VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, ALLEGATO I)
- ▶ pagamento del 20% della corrispondente somma da versare con la seguente codifica: il 70% codice tributo 698T; il 30% codice tributo 79AT

La revoca del provvedimento con pagamento rateale

- ▶ La somma residua, maggiorata del 5%, pari ad € 2.100, fino a cinque lavoratori irregolari, ovvero pari a € 4.200, qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari, dovrà essere versata entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca, ovvero
- ▶ € 2.100,00, nel caso di sospensione per lavoro nero fino a cinque lavoratori irregolari, con la seguente codifica: € 1.470,00 con cod. trib. 698T ed € 630,00 con cod. trib. 79AT
- ▶ € 4.200,00, qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari, con la seguente codifica: € 2.940,00 con cod. trib. 698T ed € 1260,00 con cod. trib. 79AT

La revoca del provvedimento con pagamento rateale

- ▶ La somma residua, maggiorata del 5% nel caso di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, da calcolare alla luce degli importi indicati in allegato I, dovrà essere versata entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca, utilizzando la seguente codifica
- ▶ 70% con cod. trib. 698T e 30% con cod. trib. 79AT

La revoca del provvedimento con pagamento rateale

Qualora l'imprenditore già sospeso e già destinatario del provvedimento di revoca non provveda al versamento del residuo o versi solo parzialmente le somme residue indicate, nel termine di 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca, il provvedimento di revoca, che ha accolto la relativa istanza

- ▶ Costituisce titolo esecutivo valido per la riscossione coattiva dell'importo residuo non versato
- ▶ Deve recare espressamente l'avvertenza che lo stesso costituisce titolo esecutivo in caso di mancato o parziale versamento dell'importo residuo dovuto

Grazie dell'attenzione

Domenico Cosenza
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia

Le informazioni contenuto in questo documento sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non sono in alcun modo impegnative per l'Amministrazione di appartenenza